



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

**DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, PER IL DANNO AMBIENTALE E PER I RAPPORTI
CON L'UNIONE EUROPEA E GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI
DIVISIONE I**

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349 recante “Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n.142 recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’Organismo indipendente di valutazione e degli Uffici di diretta collaborazione” che nel disporre la nuova organizzazione del dicastero, istituisce la Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l’Unione Europea e gli organismi Internazionali;

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 gennaio 2015, n.8 recante “Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”;

VISTO il D.M. n. 41 del 28 febbraio 2017 registrato presso la Corte dei Conti in data 15 marzo 2017 reg. 1 fgl 1236, con cui il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emanato la Direttiva Generale sull’attività amministrativa e sulla gestione del Ministero per l’anno 2017;

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente n. 71/GAB del 2 marzo 2018 con il quale, in attesa della direttiva amministrativa per l’anno 2018, autorizza i Titolari dei centri di responsabilità amministrativa ad adottare provvedimenti per lo svolgimento della ordinaria attività di gestione;

VISTO il D.P.C.M. del 06/12/2017, registrato presso la Corte dei Conti in data 29 dicembre 2017 reg 1 fog 4632, con il quale il Dott. Francesco La Camera è stato nominato Direttore della “Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, per il Danno Ambientale e per i Rapporti con l’Unione Europea e gli Organismi Internazionali”;

VISTO il decreto direttoriale n. 7/SVI del 19 marzo 2017 con il quale i dirigenti titolari delle Divisioni della Direzione Generale sono autorizzati ad adottare provvedimenti per lo svolgimento della ordinaria attività di gestione;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 10929 del 3/11/2017 registrato presso la Corte dei Conti il 04/12/2017 reg. 1 foglio 4564 con cui la Dott.ssa Paolina Pepe è stata nominata Direttore della Divisione I “Interventi per lo sviluppo sostenibile, danno ambientale ed aspetti legali e gestionali” della Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, per il Danno Ambientale e per i Rapporti con l’Unione Europea e gli Organismi Internazionali”;

VISTA la Direttiva di II Livello della Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, per il Danno Ambientale e per i Rapporti con l’Unione Europea e gli Organismi internazionali, registrata presso l’Ufficio Centrale del Bilancio il 23/03/2017 n. 100, con la quale si attribuisce la gestione delle risorse iscritte in termini di competenza, cassa e residui alla Divisione I;

VISTA la Risoluzione A/RES/70/1 “Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile” con cui l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite approva l’Agenda 2030 e i suoi 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, di natura integrata e indivisibile;

✓ Resp. Sez. Danieri D.
Ufficio: SVI-I-Set02
Data: 24/04/2018

VISTA la comunicazione della Commissione Europea dal titolo “Prossimi passi per un futuro sostenibile in Europa – l’azione Europea per la sostenibilità” COM(2016) 739 final), del 22 novembre 2016, in cui si evidenzia che l’UE è pienamente impegnata nell’attuazione dell’agenda 2030 e dei suoi obiettivi per lo sviluppo sostenibile, insieme ai suoi Stati membri, in linea con il principio di sussidiarietà;

VISTE le conclusioni del Consiglio dell’Unione Europea “Uno sviluppo sostenibile per l’Europa: la risposta dell’UE all’Agenda Europea per lo sviluppo sostenibile” (10500/17), del 19 giugno 2017, che sottolinea l’impegno dell’UE e dei suoi Stati Membri nel raggiungere i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile entro il 2030 e la necessità di innalzare i livelli dell’impegno pubblico e della responsabilità e leadership politica nell’affrontare gli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile a tutti i livelli;

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”, in particolare l’art. 3 il quale dispone la modifica all’art. 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;

VISTO l’art. 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale dispone “Norme tecniche, organizzative e integrative”, il quale prevede che entro dodici mesi dalla delibera di aggiornamento della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, le regioni, senza oneri aggiuntivi a carico dei bilanci regionali, debbano dotarsi di una complessiva strategia di sviluppo sostenibile.

VISTO il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69” che individua nella Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile un quadro di riferimento per i processi di pianificazione, programmazione e valutazione di tipo ambientale e territoriale;

VISTA la legge 4 agosto 2016, n. 163 con la quale è stato riconosciuto il valore normativo degli indicatori di benessere equo e sostenibile;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in particolare l’art. 12 il quale dispone circa i “Provvedimenti attributivi di vantaggi economici”;

CONSIDERATO che tanto la predeterminazione dei criteri disposti con Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 12, quanto la dimostrazione del loro rispetto da parte delle singole amministrazioni in sede di attribuzione dei relativi benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, sono rivolte ad assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa, ove consentita da specifica disposizione normativa, deve in ogni caso rispondere a referenti oggettivi definiti, prima dell’adozione di ogni singolo provvedimento;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’art. 4, comma 4, lettera c) della Legge 15 marzo 1997, n. 59”, in particolare l’art. 5, il quale dispone circa lo svolgimento della “Procedura valutativa”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, in particolare gli artt. 26 e 27, i quali dispongono, rispettivamente, circa gli “Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati” e “Obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari”;

CONSIDERATO che in data 2 ottobre 2017, con il Comunicato stampa n. 47, il Consiglio dei Ministri ha approvato la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile;

VISTA l’approvazione della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in data 22 dicembre 2017, nella quale sono

definite le linee direttrici delle politiche economiche, sociali e ambientali finalizzate a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile entro il 2030;

CONSIDERATO che l'Italia ha presentato il proprio percorso di attuazione dell'Agenda 2030 alla quinta Sessione Foro Politico di Alto Livello presso le Nazioni Unite, che si è tenuto a luglio 2017;

VISTO il Decreto Ministeriale concernente l'Atto di indirizzo del Ministro n. 256 del 28 settembre 2017, riguardante l'individuazione delle priorità politiche per l'anno 2018;

VISTO il Decreto Ministeriale concernente la Direttiva generale contenente le priorità politiche e l'indirizzo per lo svolgimento dell'azione amministrativa e per la gestione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare per l'anno 2018, in corso di registrazione presso i competenti organi di controllo;

Art.1

Oggetto e finalità

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione Europea e gli Organismi Internazionali, intende promuovere con il presente bando la realizzazione di alcune delle attività previste dalle funzioni definite dall'art. 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ss.mm.ii., in materia di attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile.

In particolare intende supportare attività e iniziative finalizzate alla divulgazione e alla sensibilizzazione sui temi dello sviluppo sostenibile e/o dell'economia circolare.

Art. 2

Risorse

Le risorse disponibili ammontano complessivamente a € 400.000,00.

Per ciascuna proposta progettuale è previsto un finanziamento massimo dell'80% dell'intero costo della proposta progettuale, il quale non potrà comunque essere superiore a € 35.000,00.

Art. 3

Modalità di attribuzione dei vantaggi economici

L'attribuzione di vantaggio economico, ex art. 12 della L. 7 agosto 1990, n. 241, sarà concesso, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, sulla base di una procedura di valutazione a sportello delle domande pervenute, le quali saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 4

Beneficiari e requisiti di ammissibilità dei partecipanti

Il presente bando è rivolto ad associazioni, cooperative e imprese.

Alla data di pubblicazione del presente bando, il soggetto richiedente deve possedere i seguenti requisiti:

1. essere costituito da almeno 3 anni, nella forma prevista dalla legge;
2. aver realizzato negli ultimi 3 anni almeno un progetto in linea con l'oggetto e le finalità del presente bando, con un importo uguale o superiore alla richiesta di finanziamento;
3. essere in possesso, al momento della partecipazione al presente bando, di tutti i requisiti di cui alle dichiarazioni ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 riportate all'interno del formulario.

In fase di presentazione della domanda di attribuzione del vantaggio economico, sarà cura del legale rappresentante del soggetto richiedente, dichiarare il possesso dei suindicati requisiti, nell'apposita sezione del formulario allegato al presente bando.

Art. 5

Ammissibilità della domanda di attribuzione di vantaggi economici

Saranno accettate le istanze presentate solo ed esclusivamente via PEC all'indirizzo dedicato bandosnsvs1@pec.minambiente.it a partire dalle ore 08:00 a.m. del giorno 22/05/2018 fino al termine ultimo delle ore 20:00 del giorno 30/06/2018.

Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura "Bando attuazione snsvs 1".

Le domande presentate prima e dopo i termini temporali suindicati o con modalità diverse da quelle previste, non saranno prese in considerazione.

Alla data di scadenza del presente bando, il soggetto beneficiario deve aver presentato una sola domanda di attribuzione. Nel caso di più proposte da parte di uno stesso soggetto, queste saranno tutte considerate inammissibili.

La PEC dovrà pervenire corredata della seguente documentazione:

1. Formulario da compilarsi a cura del soggetto proponente, completo della domanda di attribuzione di vantaggi economici, debitamente compilato e firmato dal soggetto legalmente responsabile, corredato dalle dichiarazioni previste dalla legge, rese ai sensi del DPR 445/2000 e con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 del medesimo DPR;
2. Copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante debitamente firmata;

Art. 6

Criteri di ammissibilità del progetto

Saranno considerate ammissibili le proposte progettuali che soddisferanno i seguenti criteri:

1. Presenza e completezza della descrizione della proposta progettuale, compilata sulla base del Formulario;
2. Coerenza interna tra obiettivi, attività previste e risorse stimate;
3. Coerenza degli obiettivi e azioni di progetto con gli obiettivi della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile;
4. Completezza ed esaustività del cronoprogramma, compilato sulla base del Formulario;
5. Completezza ed esaustività del Piano economico-finanziario del progetto e congruità delle spese.

Art. 7

Durata del progetto

I progetti presentati potranno avere una durata massima di 12 mesi. Si specifica che il progetto avrà ufficialmente inizio dalla data di erogazione della prima tranche di cui all'art. 12 e dovrà essere avviato entro e non oltre 2 mesi dalla data di erogazione della tranche medesima.

Art. 8

Spese ammissibili

Sono da considerarsi ammissibili tutte le voci di spesa e i costi riferibili alle attività strettamente funzionali alla realizzazione dei progetti. Nello specifico, sono ammessi:

1. I costi relativi al personale
2. I costi relativi ad attività di consulenza, in misura non superiore al 30% dell'importo;
3. I costi per l'acquisto di strumentazione e servizi strettamente funzionali all'attività, inclusa l'acquisizione di licenze per strumenti informatici;
4. Le spese generali derivanti direttamente dai progetti presentati;
5. Le spese relative agli aspetti logistici.

Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute successivamente alla data di sottoscrizione dell'impegno all'utilizzo delle risorse.

Qualsiasi spesa non riconducibile direttamente al progetto e alle categorie sopraindicate non potrà essere ritenuta ammissibile e pertanto non sarà finanziata dal presente bando.

Art. 9

Modalità di valutazione della domanda

Le domande saranno verificate in ordine ai criteri di cui agli artt. 4 e 6 del presente bando.

Non saranno prese in considerazione istanze formulate in termini generici o riferite a mere esigenze di funzionamento dei soggetti richiedenti (ad esempio contributi alla gestione ordinaria).

È facoltà dell'amministrazione richiedere la documentazione comprovante le dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 e con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 del medesimo, a cui dovrà essere dato seguito, pena decadenza del finanziamento.

Art. 10

Istituzione della commissione di verifica di ammissibilità

Il Ministero avvierà le procedure per la verifica dei progetti da ammettere a finanziamento avvalendosi della commissione di verifica di ammissibilità, da costituirsi con apposito decreto direttoriale.

Art. 11

Pubblicazione degli esiti della verifica di ammissibilità

Le domande che supereranno positivamente la verifica di ammissibilità saranno finanziate sino a esaurimento delle risorse disponibili anche qualora tali risorse non fossero sufficienti a coprire l'intero costo dell'ultimo progetto finanziabile. In caso di rinuncia, la quota residua verrà assegnata scorrendo l'elenco delle istanze considerate ammissibili.

L'elenco dei progetti che, a esito di istruttoria, saranno ammessi all'attribuzione dei vantaggi economici sarà pubblicato nella sezione "Bandi e Avvisi" del sito istituzionale del Ministero.

Art. 12

Pagamenti e liquidazione dei vantaggi economici

Il corrispettivo verrà liquidato con le seguenti modalità:

- a) Prima tranche 30%: sarà attribuita a seguito della sottoscrizione dell'impegno all'utilizzo delle risorse per la realizzazione della proposta progettuale presentata;
- b) Seconda ed ultima tranche 70%

Gli importi di cui alla lettera b) verranno erogati previa presentazione di regolare fattura o documento contabile equipollente e di:

1. Una relazione illustrativa delle attività svolte, redatta attraverso l'utilizzo di uno specifico format che l'Amministrazione avrà cura di redigere e fornire al beneficiario, al fine di facilitare tale adempimento e che sarà sottoposta ad approvazione da parte di questo Ministero;
2. Una tabella riepilogativa contenente, per ogni singola voce di spesa preventiva, i costi sostenuti con l'indicazione di ogni elemento utile per la lettura del documento contabile;
3. Eventuali documenti o prodotti, risultato delle attività svolte.

Le spese sostenute devono essere attestate con allegazione di fatture, ricevute e simili conformi alla vigente normativa in materia fiscale, intestate al soggetto beneficiario dei vantaggi e con l'indicazione delle modalità di pagamento. Qualora le spese effettivamente sostenute dovessero essere inferiori rispetto a quanto indicato in preventivo di spesa, i vantaggi economici saranno ridotti in proporzione.

Il soggetto beneficiario si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni e integrazioni, indicando il conto corrente bancario dedicato, sia al momento della sottoscrizione della convenzione/contratto sia al momento di emissione e presentazione di fattura.

Art. 13

Revoca

Il provvedimento attributivo di vantaggio economico è legittimamente revocato, quando:

1. Siano stati assegnati fondi o agevolazioni di qualsiasi natura, prevista da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, per le spese ammesse al finanziamento, a valere sul presente bando;
2. In caso di dichiarazione mendace e/o falsità in atti, ferme restando le sanzioni previste dall'art. 76 del DPR 445/2000;
3. In caso di tardività nell'avvio delle attività progettuali rispetto ai termini stabiliti all'art. 7 del presente bando;
4. In caso di reiterata e ingiustificata tardività nell'esecuzione e realizzazione delle iniziative o dei progetti;
5. Qualora l'iniziativa o il progetto si discostino sostanzialmente dall'originaria previsione o risultino scostamenti significativi rispetto al progetto presentato;
6. Qualora vengano distolte in qualsiasi forma dall'uso previsto le somme oggetto dell'attribuzione del vantaggio economico.

In caso di revoca, i soggetti beneficiari sono obbligati alla restituzione del vantaggio economico già parzialmente o totalmente erogato. Pertanto il Ministero attiverà tutte le procedure necessarie al recupero di tali somme.

Nel caso di mancata realizzazione dell'iniziativa progettuale e/o di inosservanza degli obblighi richiamati dal presente bando l'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la restituzione delle somme erogate, nonché di disporre l'esclusione del soggetto inadempiente dal riconoscimento dei contributi per un periodo di tre anni.

Art. 14

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Paolina Pepe, dirigente della Divisione I presso la Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione Europea e gli Organismi Internazionali.

Indirizzo e-mail pepe.paolina@minambiente.it

Il Direttore della Divisione I
Dott.ssa Paolina Pepe